biti tra servizi a minore effettività concorrenziale e quelli maggiormente esposti al mercato. Tale articolazione consente inoltre un miglior raccordo dell'evoluzione dei prezzi dei servizi a traffico con il vigente *network cap*, imposto dall'Autorità con la delibera 3/03/CIR.

Con riferimento all'inserimento nel meccanismo di *cap* della quota di *retention* di spettanza di Telecom Italia per le chiamate fisso/mobile, si ricorda che esso è stato espressamente disposto dalla delibera 47/03/CONS.

Per quanto riguarda le chiamate internazionali da rete fissa, si osserva che l'offerta di servizi intermedi di terminazione del traffico internazionale, ancorché veda ancora Telecom Italia con posizioni di rilievo, risulta ampia ed articolata e tale da caratterizzare un mercato contendibile. Ciò trova peraltro un puntuale riscontro nelle condizioni concorrenziali del mercato *retail* delle chiamate internazionali, su cui Telecom Italia detiene una quota di mercato (pure significativa) considerevolmente più bassa rispetto a quella relativa a tutti gli altri servizi di fonia. Pertanto, l'Autorità ha valutato di non sottoporre tali servizi a regime di *price cap*, riservandosi di rivedere tale valutazione all'esito delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro normativo europeo.

2.2. Il prezzo iniziale dei servizi inclusi nei panieri di riferimento

L'Autorità intende assicurare che il nuovo regime di controllo abbia un certo grado di continuità con il precedente; a tal fine, si ritiene che i prezzi praticati da Telecom Italia al 31 dicembre 2002 possano essere la base di partenza ai quali applicare il sistema pluriennale di variazione percentuale annuale programmata dei prezzi.

Con specifico riferimento al segmento delle chiamate fisso-mobile (e, quindi, alla quota di *retention* di spettanza di Telecom Italia, soggetta al meccanismo di *cap*), si ricorda che esse sono state oggetto di una specifica regolamentazione, dapprima attraverso la delibera n. 338/99 e, successivamente, con la delibera n. 47/03/CONS, con la quale l'Autorità ha provveduto a determinare sia il prezzo massimo di terminazione praticato dagli operatori mobili notificati, sia la quota di *retention* applicata da Telecom Italia. Si è trattato di un intervento volto a riallineare il valore di tale quota, fissato dalla delibera n. 338/99, a fronte di consistenti riduzioni realizzatesi in maniera generalizzata, sia sui costi di interconnessione, sia sui prezzi dei servizi a traffico forniti da Telecom Italia.

In ragione di ciò, ed in linea con quanto già espressamente indicato dal considerando G e dal combinato dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, della citata delibera n. 47/03/CONS, il prezzo massimo della quota di *retention* per le comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia, stabilito dalla delibera n. 47/03/CONS, costituisce il prezzo di riferimento iniziale nel nuovo regime di controllo dei prezzi al quale applicare il meccanismo pluriennale di variazione percentuale annuale programmata, stabilito dal presente provvedimento.

2.3. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi massimi dei servizi

2.3.1. Paniere dei servizi di accesso

Allo stato, l'attuale struttura del mercato dei servizi di accesso *retail* è caratterizzata da una sostanziale situazione di limitata concorrenza, con il mantenimento di una quota di mercato molto elevata da parte di Telecom Italia. L'introduzione del meccanismo di *network cap* da parte dell'Autorità per i servizi di accesso disaggregato (offerta a livello *wholesale*) è, tra l'altro, finalizzata ad incentivare lo sviluppo di investimenti in infrastrutture di accesso, grazie ad una maggiore prevedibilità delle linee di evoluzione dei prezzi di tali servizi intermedi. Ciò dovrebbe permettere ai consumatori una maggiore possibilità di scelta per l'acquisto di servizi di accesso da operatori alternativi. Tuttavia, anche in ragione della difficoltà di prevedere i tempi e le modalità di tale sviluppo, l'Autorità ritiene che un meccanismo di *price cap* adeguato alla descritta situazione concorrenziale debba

assicurare una opportuna tutela dei consumatori nella fase di avvio massivo dell'offerta di servizi di accesso disaggregato e di accesso diretto alla clientela (già oggi disponibili, ma che ancora presentano una contenuta rilevanza quantitativa).

L'avvenuto completamento del percorso di progressiva riduzione del deficit del servizio di accesso nell'ambito del processo di ribilanciamento non richiede più, d'altro canto, eventuali ulteriori aumenti programmati dei prezzi dei servizi di accesso *retail* (canoni), quali quelli che hanno caratterizzato il funzionamento del meccanismo di *price cap* nell'ultimo biennio.

Il meccanismo di controllo della variazione percentuale annuale programmata dei prezzi dei servizi di accesso *retail* deve pertanto garantire una fondamentale stabilità nel corso dei prossimi anni, con un possibile allegerimento dei vincoli regolamentari al raggiungimento di una situazione competitiva caratterizzata da una maggiore concorrenza nel mercato dell'accesso diretto, qualificabile in ragione di un congruo numero di accessi e di altri segnali di una avvenuta transizione a uno stadio concorrenziale più avanzato nel mercato dell'accesso, nonché di una progressiva ampia disponibilità di soluzioni di accesso *wholesale* fornite da Telecom Italiana sull'intero territorio nazionale, in grado di agevolare tale transizione. Risulta quindi necessario programmare una stabilità complessiva dei prezzi in termini reali, nell'ottica di mantenere nel periodo di vigenza del *cap* l'orientamento al costo, evitando, nel medio periodo, fenomeni di compressione dei margini fra prodotti *wholesale* e prezzi finali.

L'attuale contesto di mercato evidenzia altresì, con specifico riferimento al segmento dell'accesso, che la clientela residenziale fruisce in minor misura, rispetto alla clientela affari, dei vantaggi di offerte da parte di operatori alternativi a Telecom Italia.

L'analisi degli effetti del precedente sistema di *price cap* e, segnatamente, degli aumenti dei prezzi dei canoni di abbonamento nell'ambito del processo di ribilanciamento tariffario, evidenzia d'altro canto che l'aumento dei prezzi dei servizi di accesso si è prevalentemente concentrato sui canoni di abbonamento della clientela residenziale.

Appare pertanto indispensabile, ad avviso dell'Autorità, anche ai fini del rispetto del principio di massimo beneficio per l'utenza, che a tale categoria di clientela sia assicurata una particolare tutela nell'ambito del rinnovo del sistema di *price cap*. Lo strumento tecnico utile ad assicurare tale tutela è la fissazione di un vincolo addizionale (*sub cap*) che prevenga ulteriori incrementi di prezzo dei canoni di abbonamento per il segmento di clientela residenziale. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, tale misura è destinata peraltro ad essere riconsiderata alla luce dell'evoluzione delle condizioni concorrenziali nel mercato dell'accesso, nonché delle sottese dinamiche del segmento di mercato dell'accesso *wholesale*. Pertanto, qualora si riscontri un effettiva e capillare disponibilità sull'intero territorio nazionale di soluzioni di accesso *wholesale*, basate principalmente su servizi di accesso disaggregato, ovvero su altre soluzioni complementari di accesso *wholesale* e tali da assicurare la presenza sul mercato di offerte finali di accesso da parte di altri operatori economicamente sostenibili, l'Autorità potrà valutare l'opportunità di procedere alla rimozione del vincolo di *sub cap* imposto a tutela della clientela residenziale.

2.3.2. Paniere dei servizi a traffico commutato

I servizi a traffico commutato, distrettuale e interdistrettuale, presentano un livello concorrenziale più elevato rispetto al mercato dell'accesso; d'altra parte essi sono soggetti al vincolo dell'orientamento al costo. Le riduzioni apportate al costo dei servizi di interconnessione di Telecom Italia e la flessibilità delle soluzioni tecnico-regolamentari introdotte nel corso degli anni nell'offerta di riferimento hanno consentito l'entrata di un numero rilevante di nuovi operatori che offrono servizi a traffico a prezzi competitivi rispetto a Telecom Italia. Peraltro, la struttura di mercato, come riscontrato nell'ambito della delibera n. 160/03/CONS, evidenzia tuttora una situazione di dominanza da parte di Telecom Italia; ciò suggerisce l'opportunità di mantenere un controllo sui prezzi dei servizi a traffico.

L'Autorità pertanto ritiene che valutati in misura prospettica i costi sottostanti il paniere dei servizi a traffico commutato delle chiamate distrettuali e interdistrettuali debbano essere soggetto a un *cap* di salvaguardia.

2.3.3. Paniere dei servizi di retention

Per quanto riguarda il segmento delle chiamate fisso-mobile, l'obiettivo di riduzione della *retention* è giustificato dalla persistenza di alti margini su un servizio pure caratterizzato da un aumento dei volumi e quindi da maggiori efficienze nella gestione del traffico, nonché dalla limitata elasticità della domanda inerente alla natura della direttrice di traffico in esame. L'applicazione di un meccanismo di *cap* è quindi finalizzata allo sviluppo di una pressione volta al contenimento dei margini (destinati a crescere ulteriormente, in assenza di tale pressione), a vantaggio dei consumatori. Sul punto si rinvia alle puntuali considerazioni già esposte nella delibera n. 47/03/CONS.

Per quanto concerne la definizione del valore di tale riduzione, si ritiene che essa debba essere effettuata in misura simmetrica alla riduzione del costo per il servizio intermedio di interconnessione correntemente utilizzato per la fornitura del servizio finale di chiamata verso reti mobili da parte degli operatori di rete fissa; tale misura appare in grado di assicurare che le riduzioni della quota di spettanza di Telecom Italia imposte mediante il meccanismo di *cap* non producano eccessive compressioni dei margini concorrenziali.

Le riduzioni programmate della quota di *retention* affiancano le riduzioni programmate per gli anni 2004 e 2005 delle tariffe di terminazione.

L'analisi dell'orientamento al costo evidenzia che, per tutti i servizi a traffico, il livello attuale dei prezzi al dettaglio si mantiene al di sopra dei costi sostenuti, con margini maggiori per le chiamate interdistrettuali e fisso-mobile. Le chiamate interdistrettuali sono comunque oggetto di numerose offerte commerciali al ribasso rispetto ai prezzi nominali, mentre le chiamate fisso-mobile mostrano un maggiore grado di rigidità.

Dall'analisi si evince che le riduzioni programmate dei servizi a traffico, specialmente delle chiamate fisso-mobile, non possono essere ribaltate sugli utenti e pertanto risulta opportuno separare in un paniere distinto la componente di *retention* delle chiamate fisso-mobile.

2.3.4. Modalità di comunicazione delle variazioni dei prezzi

Come stabilito dall'art. 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità è chiamata a svolgere un'azione continua di monitoraggio sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza. L'art. 2, comma 12, lett. e) della legge 481/95 inoltre stabilisce la procedura di variazione dei prezzi stabilendo che l'Autorità verifichi la conformità ai criteri stabiliti dalle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronunci, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro 90 giorni dal ricevimento della proposta, disponendo che, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente. Tale termine, confermato dalla delibera n. 171/99, è stato successivamente ridotto a 30 giorni dalla delibera n. 847/00/CONS (articolo 4, che modifica il termine di cui al titolo III, punto 6 della delibera n. 171/99). L'esperienza applicativa ha peraltro messo in evidenza che il numero e la complessità strutturale delle variazioni di prezzo proposte dall'operatore notificato, che si inseriscono nel sistema complessivo di valutazione di tutti i pacchetti tariffari e delle nuove offerte di servizi, rendono necessaria una valutazione approfondita da parte degli uffici dell'Autorità e richiedono pertanto tempistiche più adeguate a tale esigenza; ciò ha condotto l'Autorità a riconsiderare la durata temporale di detta valutazione e a modificare il termine precedentemente definito. Nel periodo di applicazione del regime di *price cap* Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità i panieri dei consumi di riferimento, nonché le variazioni di prezzo praticate nel corso dell'anno di riferimento. Laddove le variazioni proposte riguardino non solo semplici variazioni del livello dei prezzi, ma anche variazioni della struttura degli stessi, ne conseguono

effetti distributivi sulla struttura del paniere di riferimento, che necessitano di adeguate verifiche da parte dell'Autorità. Per tenere conto di tali esigenze si ritiene quindi di continuare a utilizzare il termine di 30 giorni previsto dalla delibera n. 847/00/CONS per quanto riguarda la variazione dei livelli di prezzo dei servizi inclusi nel paniere, mentre per quanto riguarda le variazioni relative alla struttura dei prezzi applicati (per es., variazione delle fasce orarie) o a nuove configurazioni dell'offerta di servizi inclusi nel regime di *price cap*, si intende utilizzare il termine di 60 giorni, che risponde alle esigenze obiettive di valutazione dell'Autorità.

Il paniere dei consumi di riferimento è riferito a 2 anni solari (esercizi) precedenti rispetto a quello di applicazione del meccanismo di *price cap*. Il paniere dei consumi include tutte le chiamate originate da clienti Telecom Italia rientranti nelle categorie di servizi soggetti a regime di *price cap*, indipendentemente dalle offerte tariffarie sottoscritte dai clienti, nonché tutti i servizi di accesso PSTN e ISDN offerti al pubblico da Telecom Italia. Sono escluse dal paniere tutte le chiamate indirizzate verso numerazioni non geografiche; relativamente alle chiamate verso numerazioni in decade 7 (accesso a Internet), l'Autorità si riserva di valutare in futuro l'opportunità di inclusione nel paniere.

La comunicazione annuale del paniere dei consumi entro il 1° giugno di ciascun anno di applicazione dovrebbe garantire che i dati in esso contenuti siano certificati e riconciliati con il bilancio civilistico dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre dell'anno precedente.

Al fine della verifica dei vincoli definiti nella presente delibera, le quantità incluse nel paniere dei consumi sono valorizzate con i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. Al fine di evitare che offerte speciali o promozionali, ovvero offerte alle quali hanno accesso solo alcuni segmenti della clientela, possano produrre effetti sul meccanismo definito nella presente delibera, tali offerte e tali pacchetti tariffari non possono essere computati ai fini del rispetto dei vincoli di *price cap*. Analogamente, anche le forme di offerta gratuita di servizi, in qualsiasi modo formulate, non possono essere computate ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla presente delibera, né eventuali trasformazioni di tali offerte in variazioni permanenti dei prezzi potranno essere computate ai fini del *price cap*.

Le eventuali modiche dei prezzi finali di Telecom Italia dovranno, d'altro canto, assicurare il pieno rispetto del principio di trasparenza tariffaria , a garanzia degli utenti e di una equilibrata concorrenza, anche in un ambiente multiservizio e multioperatore, sulla base del principio di orientamento ai costi, valutati sulla media dei costi attribuiti ad un dato servizio, e di non discriminazione della tariffa indipendentemente dalla tipologia di traffico e dall'operatore di terminazione.

Si confermano infine le disposizioni recate dalle delibere n. 171/99 e n. 847/00/CONS, a garanzia di una equa distribuzione nel corso dell'anno delle variazioni dei prezzi consentite nell'ambito del meccanismo di *price cap*.

2.3.5. La revisione dei prezzi nel corso del periodo di price cap

Il presente provvedimento non pregiudica l'applicazione del nuovo quadro regolamentare; in base agli obiettivi ed agli strumenti del nuovo quadro, l'Autorità potrà condurre una revisione dell'ambito di intervento regolamentare nei confronti dei servizi attualmente oggetto del sistema di controllo programmato dei prezzi massimi. Tale revisione sarà basata sull'applicazione di metodologie di analisi economica volte a definire i mercati rilevanti, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale di recepimento, oltre che dalla Raccomandazione europea sui mercati rilevanti.

Un'ulteriore possibilità di revisione è prevista al termine dei primi 15 mesi di applicazione del meccanismo di *price cap*, per verificare che la composizione qualitativa dei panieri, la congruità dei

prezzi nonché le variazioni percentuali annuali programmate siano giustificate alla luce dei riscontri condotti dall'Autorità sui dati forniti da Telecom Italia.

La possibilità di estendere ad altri servizi o, al contrario, di eliminare, obblighi di natura regolamentare sulla base del meccanismo di *price cap*, dipenderà dunque dall'evoluzione dei mercati e dal conseguente percorso della regolamentazione.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione finale al Consiglio del Commissario relatore, Paola Maria Manacorda, sugli ulteriori risultati istruttori;

DELIBERA

Art. 1
Regolamentazione pluriennale dei prezzi di Telecom Italia attraverso un meccanismo di *price cap*

1. Ai prezzi dei servizi offerti da Telecom Italia, inclusi nei panieri di riferimento, si applica un meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi di tali servizi (*price cap*).

2. Per ciascun paniere, il vincolo è definito nella misura di IPC – X (*cap*), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) è la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e il fattore X è il tasso di variazione di produttività relativo all'insieme dei servizi inclusi nel paniere di appartenenza.

3. A specifici servizi e a particolari categorie di clientela sono applicati vincoli pluriennali di tipo IPC – Y (*sub cap*), dove Y è il livello di variazione di produttività per lo specifico servizio o categoria di clientela.

Art. 2
Composizione dei panieri di servizi di riferimento

1. I servizi offerti da Telecom Italia soggetti al regime di *price cap* sono suddivisi nei seguenti panieri di riferimento:

a) paniere dei servizi di accesso;

b) paniere dei servizi a traffico commutato;

c) paniere delle chiamate fisso-mobile.

2. I servizi inclusi nei panieri di cui al comma 1 sono distinti nelle categorie di clienti residenziali e clienti affari.

3. Il paniere dei servizi di accesso di cui al comma 1 lettera a), è composto dai seguenti servizi:

a) contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN);

b) canoni di abbonamento (PSTN e ISDN).

4. Il paniere dei servizi a traffico commutato di cui al comma 1, lettera b), è composto dai seguenti servizi:

a) telefonia distrettuale;

b) telefonia interdistrettuale;

5. Il paniere delle chiamate fisso-mobile di cui al comma1, lett. c), è composto dai seguenti servizi:

a) chiamate fisso-mobile per la sola quota di *retention*.

Art. 3
Entrata in vigore e durata del sistema di *price cap*

1. Il meccanismo di *cap* si applica dalla data di notifica del presente provvedimento alla Società Telecom Italia per i panieri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). I prezzi praticati al 31 dicembre 2002 da Telecom Italia ai servizi inclusi nei panieri di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono individuati come valori iniziali sui cui computare le variazioni percentuali annuali di cui all'articolo 4.

2. Dal 1° gennaio 2004 e per ogni anno di riferimento, Telecom Italia applica ai prezzi di cui al comma 1 le variazioni percentuali annuali di cui all'art. 4.

3. Il meccanismo di *cap* si applica al paniere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), a partire dal 1 gennaio 2004. Il valore della quota di *retention* individuato come valore iniziale sui cui computare le variazioni percentuali annuali è quello stabilito con delibera n. 47/03/CONS.

4. Il regime di controllo dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di cui all'art. 2 rimane in vigore sino al 31 dicembre 2006.

Art. 4
Valore delle variazioni percentuali annuali programmate dei *cap* e dei *sub cap*

1. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi del paniere dei servizi di accesso di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) è fissata in IPC – 0%.

2. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi del paniere dei servizi di accesso di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) è fissata in IPC - IPC (*sub cap*) per la categoria dei canoni di accesso dei clienti residenziali.

3. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi del paniere dei servizi a traffico commutato di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), è fissata in IPC – IPC

4. La variazione percentuale annuale programmata della quota di *retention* di cui all'art. 2 comma 1 lett. c), è fissata in IPC- 6%.

Art. 5
Modalità applicative e tempistica

1. Le modalità applicative dei vincoli di *cap* sono stabilite dalla delibera n. 171/99 così come modificata dalla delibera n. 847/00/CONS.

2. Il paniere dei consumi di riferimento è dato dalle informazioni di consumo distinte per utenze residenziali e affari, per servizio, per fasce orarie e per diverse modalità di tariffazione.

3. Telecom Italia trasmette entro il 1° giugno di ogni anno i panieri dei consumi di riferimento di cui al comma 2 relativamente al periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello in corso .

4. Il paniere dei consumi di cui al precedente comma 3 è trasmesso all'Autorità accompagnato da un'autocertificazione della veridicità dei dati e della loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo, nelle forme e modalità previste ai sensi del d.P.R. 403/98.

5. Il valore di riferimento dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai e impiegati (IPC) da utilizzare ai fini dell'applicazione del *price cap* è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente.

6. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia.

7. I prezzi praticati a seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono computati ai fini del meccanismo di *price cap*.

8. I volumi di traffico offerti alla clientela a titolo gratuito non sono conteggiati al fine del rispetto dei vincoli di *cap* e devono essere considerati nell'ambito dei test di prezzo introdotti dalla delibera n. 152/02/CONS.

9. Tutti i prezzi praticati al pubblico delle chiamate su numerazioni geografiche, fatta salva l'articolazione fra chiamate distrettuali e interdistrettuali, non sono differenziati sul territorio nazionale e non dipendono dalla tipologia di traffico ovvero dall'operatore di terminazione. Rimane ferma la possibilità di articolare il prezzo delle chiamate interdistrettuali sulla base della distanza.

10. L'anno di riferimento per l'applicazione dei vincoli del *cap* è dal 1° gennaio al 31 dicembre.

11. Le variazioni dei livelli dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di riferimento di cui all'art. 2, che non comportano variazioni della struttura del paniere, sono comunicate da Telecom Italia all'Autorità, che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

12. L'introduzione nel corso del meccanismo di *price cap* di nuove modalità di offerta dei servizi inclusi nei panieri che comportano la modifica della struttura dei panieri dei consumi di riferimento di cui all'art. 2 è comunicata all'Autorità, che si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

13. La verifica del rispetto dei vincoli imposti è effettuata al termine di ogni anno di riferimento.

Art. 6
Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni relative al meccanismo di *price cap* alla luce del completamento delle analisi di mercato effettuate ai sensi della normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

2. Nell'ambito delle attività di revisione di cui al comma 1, l'Autorità si riserva, in particolare di valutare l'opportunità di mantenere o meno il vincolo di *sub cap* di cui all' articolo 4 comma 2, anche alla luce della effettiva disponibilità su tutto il territorio nazionale di offerte di accesso alternative, realizzate anche mediante soluzioni di accesso all'ingrosso fornite da Telecom Italia.

3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2003

Il Commissario relatore
PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 11/03/CIR
APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2003 DI TELECOM ITALIA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 luglio 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 25 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale");

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la delibera n. 148/01/CONS, recante "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2001;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli *Internet Service Provider* delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 8 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 160/03/CIR, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2003;

VISTA la delibera n. 183/03/CONS, recante "Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2003;

VISTA la delibera n. 289/03/CONS, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia" del 23 luglio 2003, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA l'Offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2003, pervenuta all'Autorità in data 11 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 7/03/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A., per l'anno 2003", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2003;

VISTI gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA in audizione la società Telecom Italia;

SENTITI in audizione gli operatori Albacom, Atlanet, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Telecom Italia Mobile, Tiscali, Welcome Italia, Wind-Infostrada;

CONSIDERATO che in data 24 aprile 2003 l'Autorità ha avviato due procedimenti concernenti rispettivamente la "Definizione di Metodologie contabili per la Rete di Accesso della Società Telecom Italia S.p.A." e la "Revisione del Tasso di remunerazione del capitale della rete fissa della società Telecom Italia";

CONSIDERATO quanto segue:

A. Il procedimento istruttorio

1. La società Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di Riferimento per l'anno 2003 in data 11 aprile 2003.

L'Autorità ha avviato il procedimento di valutazione dell'Offerta di Riferimento disponendo, con la delibera n. 7/03/CIR, lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni tecniche e economiche dell'Offerta di Riferimento 2003. Le risposte degli operatori alla consultazione hanno messo in evidenza la necessità di esaminare, da un lato, alcuni meccanismi di applicazione del *network cap* e, dall'altro, di definire in modo più completo

alcuni aspetti tecnici presenti nell'offerta presentata da Telecom Italia che potrebbero limitare l'offerta di servizi *wholesale* e *retail* da parte degli operatori interconnessi.

2. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso di un'audizione. Successivamente è stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell'Offerta di Riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed ai punti di approfondimenti rilevati dagli uffici dell'Autorità.

B. La verifica del rispetto del meccanismo di *network cap*

1. Nel corso del procedimento l'Autorità ha proceduto a verificare il rispetto dei vincoli di *cap* , nonché il contenuto dei panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi. Le valutazioni dell'Autorità sono riportate nel seguito.

2. In merito all'osservanza dei vincoli di *cap* previsti dall'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR e di seguito riportati:

1) Servizi di interconnessione a livello SGU:	IPC – 8%;
2) Servizi di interconnessione a livello SGD e SGT:	IPC – 6%;
3) Servizi di interconnessione a livello doppio SGT:	IPC – 3,75%;
4) Servizi accessori:	IPC – IPC.

l'Autorità ha rilevato che la variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2002 (calcolata a partire da giugno 2001) ed adottata da Telecom Italia nella definizione dei *cap* dei panieri è pari al 2,4%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica del meccanismo di *price cap*, è stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

L'esame svolto ha permesso di verificare il rispetto, da parte delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia, dei vincoli imposti dall'art. 5, commi 1- 6 della delibera n. 3/03/CIR.

In allegato è riportato, per ognuno dei panieri, un prospetto riepilogativo delle variazioni di spesa previste per ciascuno dei panieri e la relativa verifica di rispetto dei vincoli di *cap* suesposti.

3. Telecom Italia ha inserito all'interno dei panieri dei servizi a traffico del *network cap*, il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, introdotto con l'art. 1, comma 2, della delibera n. 2/03/CIR.

Dall'esame dell'Offerta di Riferimento 2003 emerge, inoltre, che la differenza tra i valori economici delle due tabelle 24 e 25 dell'Offerta di Riferimento 2003, relative entrambe al servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, non è consistente con il servizio di sola raccolta. Telecom Italia ha asserito che tale differenza è dovuta alla computazione di costi di gestione degli operatori che, nel caso di offerta di conversione DSS1 associata con la prestazione di raccolta, non sarebbero valorizzati.

L'Autorità ritiene opportuno che le condizioni economiche del servizio siano valutate sulla base dei costi sottostanti e non all'interno del meccanismo di *network cap*. Tale variazione non comporta allo stato alcun effetto sui restanti servizi soggetti al vincolo di *cap* in quanto i relativi volumi risultano nulli nel periodo di riferimento.

A tal proposito, l'Autorità ritiene opportuno evidenziare che il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1 è stato introdotto come prestazione opzionale del servizio di

raccolta e che il prezzo di tale prestazione, in quanto soggetta all'obbligo di verifica di orientamento al costo, deve comprendere tutti i costi pertinenti.

4. Relativamente alle variazioni di prezzo proposte da Telecom Italia per i servizi per i quali è stato registrato un volume nullo di vendita nel corso del periodo di riferimento, l'Autorità ha evidenziato che qualsiasi variazione di prezzo per tali servizi all'interno di uno specifico paniere non influisce sul rispetto del vincolo per il paniere in esame. Non vi è, infatti, alcun effetto economico all'interno del paniere in quanto, indipendentemente dal prezzo applicato, il peso di tali servizi è sempre nullo. Appare quindi evidente che tale circostanza consentirebbe all'operatore notificato di variare il prezzo dei servizi a volume nullo in maniera arbitraria, senza alcun riferimento sia ai costi del servizio sia al rispetto dei vincoli di *cap*. L'Autorità ritiene che la possibilità di variare in maniera arbitraria, all'interno di un sistema di *cap*, i prezzi dei servizi a valore nullo sia suscettibile di determinare distorsioni sul mercato dell'interconnessione, e, pertanto, ritiene opportuno disciplinare la formazione del prezzo dei servizi a volume zero nel seguente modo:

a) servizi già presenti nelle precedenti offerte di riferimento (le cui condizioni economiche risultano essere già state valutate rispetto ai relativi costi): le condizioni economiche sono definite applicando al valore dell'anno precedente la variazione complessiva del paniere che contiene il servizio stesso;

b) servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono definite sulla base del principio di orientamento al costo del prezzo del servizio.

5. L'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1, della delibera n. 2/03/CIR dell'Autorità prevede che Telecom Italia renda disponibili agli operatori circuiti di interconnessione a 34Mbps ed a 155Mbps e le relative porte di interconnessione sulle proprie centrali nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Rinviando al considerando C1.2 per i flussi a 34 Mbps, relativamente ai flussi di interconnessione a 155 Mbps Telecom Italia, nell'inserire tali flussi nell'Offerta di Riferimento 2003, ha applicato condizioni economiche che, a parere dell'Autorità, non sono rispondenti a quanto indicato dalla delibera n. 2/03/CIR ed in particolare al considerando D della medesima delibera. Infatti, in tale provvedimento è stato previsto che le condizioni economiche dei flussi di interconnessione a 34Mbps e 155Mbps dovessero essere determinate in maniera coerente con quelle dei flussi di interconnessione già inclusi nell'offerta di riferimento e con le altre offerte di linee affittate esistenti relativamente ai rapporti di prezzo rispetto ai circuiti a 2Mbps.

Tale condizione non appare verificata. Infatti, si può verificare che per i CDN *retail* i prezzi dei circuiti a 155Mbps sono tra 14 e 17 volte quelli dei circuiti a 2Mbps di uguale lunghezza e tipologia di offerta, mentre per i flussi di interconnessione il corrispondente rapporto tra i prezzi dei flussi a 155Mbps e quelli a 2Mbps è compreso tra 30 e 38.

Telecom Italia giustifica le differenze di costo facendo presente che le offerte di circuiti di interconnessione a 155 Mbps sono basate su portanti di trasmissione a 2,5 Gbps, anche al fine di offrire agli OLO costi prospettici incrementali minori in caso di ampliamento della capacità.

L'Autorità rileva che la scelta di tale catena impiantistica è stata effettuata autonomamente da Telecom Italia ed, inoltre, che tale scelta tecnica non consente di utilizzare in maniera efficiente l'infrastruttura a 2,5 Gbps, considerando, peraltro, che non è stata fornita evidenza di sviluppi della domanda di capacità da parte degli operatori che giustifichino tale scelta.

Dall'analisi delle condizioni economiche proposte emerge, inoltre, un'anomalia in quanto i circuiti di interconnessione a 155Mbps di lunghezza 10Km presentano prezzi superiori a quelli di lunghezza 11Km.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Autorità ritiene che Telecom Italia non possa ribaltare il costo di proprie scelte impiantistiche sugli operatori interconnessi e che pertanto l'offerta dei circuiti di interconnessione a 155Mbps debba essere riformulata in ottemperanza a quanto già previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.

6. In merito alle condizioni economiche dei servizi soggetti alla verifica di orientamento al costo, gli operatori hanno segnalato una particolare criticità relativa alla valutazione delle condizioni economiche applicate al servizio di raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica ed indirizzate a numerazioni non geografiche degli OLO.

Per tale servizio, infatti, Telecom Italia ha proposto un aumento rilevante e pari a circa il 36% della quota di *surcharge* sul servizio di raccolta.

Gli operatori hanno richiesto una valutazione delle condizioni economiche di tale servizio anche dal punto di vista concorrenziale, tenuto conto della presenza di Telecom Italia nel mercato *wholesale* e *retail* della telefonia pubblica offerta su carte pre-pagate. In particolare gli operatori alternativi hanno evidenziato la necessità di formulare le proprie offerte sulla base di condizioni economiche certe e che l'adeguamento alle variazioni dei costi dei prezzi delle proprie offerte richiede tempi congrui al fine della produzione e distribuzione delle carte pre-pagate. Un rilevante aumento della quota di *surcharge* può comportare impatti nella redditività del servizio offerto dagli operatori alternativi almeno fino a quando tale aumento non possa essere opportunamente considerato nella formulazione della propria offerta.

La valutazione del prezzo applicato alla *surcharge* da telefonia pubblica dovrebbe essere condotta anche alla luce degli impatti sul costo netto per il Servizio Universale e delle relative quote di contribuzione.

Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ritiene che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del D.M. Interconnessione (DM 23/4/98), l'aumento della quota di *surcharge* possa essere applicato dall'operatore notificato solo dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione della proposta da parte di Telecom Italia (avvenuta il giorno 11 aprile 2003), ossia a partire dal 11 ottobre 2003. Inoltre l'Autorità ritiene necessario riservare uno specifico approfondimento per la valutazione dell'effettivo orientamento al costo dello stesso, con separato procedimento, che valuti i criteri di definizione dei costi del servizio, anche considerando l'eventuale impatto degli obblighi di Servizio Universale in capo a Telecom Italia e del relativo fondo di remunerazione a carico degli operatori.

7. Infine, per ciò che riguarda i prezzi proposti da Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato, è stata effettuata la seguente valutazione.

L'art. 4, comma 2, della delibera n. 3/03/CIR ha richiesto la formulazione del valore iniziale di tali servizi nel rispetto dei seguenti criteri :

a) della migliore tariffa europea;

b) della possibilità di anticipare i recuperi di efficienza sui costi operativi anche secondo le previsioni del successivo art. 6, comma 6;

c) della struttura dei costi dei cespiti che compongono la rete di accesso;

d) della effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

A seguito di tale delibera, nell'Offerta di Riferimento 2003 Telecom Italia ha ritenuto di proporre il medesimo prezzo di 8,3 €/mese per i servizi di accesso disaggregato "solo voce" (POTS) e "voce+dati" (POTS+ADSL).

La proposta di un prezzo uguale per le due tipologie di servizio è stata valutata dall'Autorità anche alla luce della contenuta differenza di costo tra il servizio POTS ed il servizio POTS+ADSL e

la ragionevole previsione di sviluppo della domanda di servizi di accesso ADSL a larga banda. L'Autorità, sentito anche l'orientamento prevalente degli operatori alternativi, ritiene adeguata la proposta di un prezzo unico.

Inoltre, l'Autorità, secondo quanto previsto dalla delibera n. 3/03/CIR, ha svolto nel corso di un separato procedimento, finalizzato alla definizione delle metodologie contabili per la rete di accesso di Telecom Italia, un'approfondita analisi dei costi della rete di accesso di Telecom Italia, considerando che, per quanto concerne l'approvazione del valore per l'anno 2003, rileva l'indicazione del valore a costi storici pienamente allocati, secondo quanto disposto dalla delibera n. 200/CIR.

Nell'ambito del procedimento relativo all'Offerta di Riferimento 2003 sono, quindi, stati acquisiti gli approfondimenti relativi, tra l'altro, alla composizione e l'uso delle risorse della rete di accesso, alla valorizzazione dei cespiti - opere civili, cavi, apparecchiature - della rete medesima ed ai costi di gestione e manutenzione, nonché ai metodi di formazione dei centri di costo primari e le allocazioni di tali costi.

Da tali risultanze, tenuto anche conto della necessità di valorizzare in maniera efficiente il servizio di accesso disaggregato, emerge che, allo stato, non sussistono motivazioni per modificare al ribasso, come richiesto da alcuni operatori nel corso del procedimento, il prezzo proposto da Telecom Italia per il 2003.

Le risultanze del suddetto procedimento relativo alla valutazione dei costi della rete di accesso, nonché le risultanze relative al procedimento relativo alla revisione del tasso di remunerazione del capitale della rete fissa di Telecom Italia saranno, inoltre, utili all'Autorità ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2004. Data l'imminente predisposizione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, che deve essere presentata entro il 31 ottobre 2003, Telecom Italia mantiene provvisoriamente il valore proposto di 8,3 €/mese anche in sede di presentazione di tale Offerta di Riferimento.

C. Condizioni tecniche di offerta di alcuni servizi presenti nell'Offerta di Riferimento

L'Autorità, nel corso del procedimento, ha rilevato una serie di modalità applicative e restrizioni alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione che risultano essere non rispondenti alle disposizioni regolamentari vigenti (in particolare la delibera n. 2/03/CIR), ovvero non completamente esplicitate nell'ambito dell'Offerta di Riferimento proposta da Telecom Italia.

1. Modalità applicative e restrizioni alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione

1.1. Applicabilità delle condizioni economiche dei circuiti di interconnessione e dei circuiti parziali

Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che, nonostante le disposizioni previste dalla normativa vigente (da ultimo la delibera n. 2/03/CIR), in sede di contrattazione con Telecom Italia, sono emerse criticità in merito alla disciplina applicata ai collegamenti trasmissivi necessari all'operatore alternativo per collegarsi alle reti di Telecom Italia o ai clienti finali.

In particolare gli operatori hanno fatto riferimento alla richiesta di Telecom Italia di applicare ai flussi trasmissivi tra la sede OLO e la centrale di Telecom Italia condizioni economiche differenti per la raccolta del traffico fonia e del traffico dati. Analogamente Telecom Italia applichereb-

be condizioni economiche differenti ai circuiti trasmissivi tra sede OLO e sede di cliente finale in funzione della terminazione del circuito realizzata dall'operatore (in particolare secondo Telecom Italia il circuito parziale sarebbe utilizzabile unicamente per terminazioni in sede cliente e non per terminazioni in sede OLO).

L'Autorità osserva in via preliminare che, valendo il principio dell'orientamento al costo, al variare del servizio realizzato dall'OLO su un circuito non dovrebbero risultare differenze nelle condizioni economiche applicate a parità di componenti impiantistiche trasmissive utilizzate. L'applicazione di condizioni economiche differenti a parità di componenti impiantistiche implicherebbe, infatti, la determinazione di un diverso valore di orientamento al costo per medesimi elementi di rete.

Tale principio generale è stato richiamato dall'Autorità, relativamente ai flussi di interconnessione, nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR dove è stato previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), punto 7, che : *"i flussi di interconnessione possono essere utilizzati dagli operatori anche per servizi diversi dalla raccolta e terminazione del traffico, purché rileghino la centrale di Telecom Italia ad una sede dell'operatore (anche se co-locata). La migrazione di circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione avviene senza oneri aggiuntivi per l'operatore che la richieda"*.

Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ribadisce pienamente quanto affermato nella delibera n. 2/03/CIR in merito alla necessità che, nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere acquistabili, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatte salve eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.

Relativamente ai circuiti parziali, l'Autorità ritiene inoltre che sia applicabile il principio generale prima descritto. L'imposizione di applicazione di condizioni economiche differenti al variare dei servizi realizzati dall'operatore, a parità di componenti impiantistiche, risulterebbe incoerente con il principio sopraenunciato.

L'Autorità ribadisce che, pertanto, i circuiti parziali sono utilizzabili con la finalità di realizzare linee affittate tra due o più punti terminali, a prescindere dalla tipologia di utenza attestata a detti punti terminali ed indipendentemente dal fatto che la coda di terminazione sia presente o fornita da Telecom Italia.

L'Autorità ritiene che per le linee in affitto che possano configurarsi come circuiti parziali o come composizione di circuiti parziali, Telecom Italia debba fornire una migrazione senza alcun onere secondo quanto già disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art. 2 comma 3, offrendo la possibilità di migrazione a circuiti parziali anche nei casi in cui le linee in affitto contemplino prestazioni aggiuntive, quali ad es. SLA migliorativi o il doppio instradamento del flusso trasmissivo.

1.2. Flussi di interconnessione

Circuiti di interconnessione a 34 Mbps

Nonostante quanto disposto all'art. 1, comma 1, lett. a), sub 1), in merito all'introduzione nell'Offerta di Riferimento del servizio di circuiti di interconnessione a 34Mbps, l'Autorità ha rilevato l'assenza di tale servizio nell'Offerta medesima.

Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha affermato che la mancata inclusione del servizio in esame all'interno dell'Offerta di Riferimento è dovuta, da un lato, all'assenza di interfacce a 34 Mbps nelle proprie centrali e, dall'altro, alla non disponibilità di circuiti a 34 Mbps sulle reti SDH.

Sul punto l'Autorità fa in primo luogo rilevare che l'assenza di interfacce di centrale non pregiudica la fornitura del servizio trasmissivo che potrebbe essere utilizzato per il trasporto di segnali associati a porte a 2Mbps. Inoltre, l'impiego di specifiche tecnologie trasmissive non appare ostativo alla fornitura del servizio, in quanto esso è tecnicamente realizzabile stante la disponibilità di altri servizi di trasporto offerti da Telecom Italia con la stessa velocità sia a livello *retail* che *wholesale*.

L'Autorità, pertanto, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata inclusione del servizio in esame nell'Offerta di Riferimento, ritiene necessario disporre, sulla base di quanto rilevato e nel rispetto del principio di parità di trattamento, l'ottemperanza per Telecom Italia a quanto previsto con la delibera n. 2/03/CIR relativamente all'introduzione di un'offerta di circuiti di interconnessione a 34Mbps.

Condizioni di recesso per i circuiti di interconnessione

Alcuni operatori hanno segnalato, nel corso del procedimento, l'eccessiva onerosità del meccanismo di recesso previsto da Telecom Italia nelle condizioni di offerta di circuiti di interconnessione. In particolare gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede il versamento dei ratei a scadere in caso di recesso anticipato dal contratto, anche quando il contratto è in essere da più di un anno.

L'Autorità, con la delibera n. 4/02/CIR al considerato 5.5, già ha evidenziato come il meccanismo contrattuale imposto da Telecom Italia fosse eccessivamente rigido e rappresentasse un ostacolo ad una flessibilità di programmazione necessaria agli operatori in fase di sviluppo.

Gli operatori stessi hanno inoltre evidenziato che il pagamento dei ratei a scadere, concluso il primo anno di contratto, non viene richiesto da Telecom Italia nei contratti *retail*.

L'Autorità alla luce del principio di parità di trattamento interno-esterno e di non discriminazione, ritiene opportuno che Telecom Italia preveda che, trascorso un anno di durata minima del contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale durata l'operatore possa, con ragionevole preavviso, cessare anticipatamente i circuiti di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi.

1.3. Servizi di co-locazione: raccordi di centrale

L'art. 1, comma 1, lettera a), punto 6 della delibera n. 2/03/CIR dispone che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che gli stessi raccordi siano offerti indipendentemente dagli operatori rilegati ed a prescindere dal servizio per cui sono attivati. Nel corso del procedimento istruttorio sono state ricevute numerose segnalazioni sulla modalità di impiego di tale servizi. In particolare gli operatori hanno segnalato che, nonostante tale specifica disposizione, nel caso che tali circuiti connettano apparati OLO con quelli di Telecom Italia, quest'ultima ne consente l'uso alle condizioni previste dalla delibera n. 2/03/CIR esclusivamente in combinazione con i servizi di raccolta e terminazione del traffico vocale.

L'Autorità, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata ottemperanza alla delibera n. 2/03/CIR, ribadisce la necessità che, sulla base del principio di non discriminazione e parità di trattamento interno-esterno, tali circuiti vengano forniti alle condizioni disposte dalla delibera n. 2/03/CIR.

1.4. Servizi di accesso disaggregato alla rete locale

L'art. 2, comma 1, lettera a), punto 11, della delibera n. 2/03/CIR dispone che Telecom Italia fornisca le linee in accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente di rete fissa che utilizza la linea stessa ed indipendentemente dalla tipologia di servizio per cui è attivata.

Tale principio è stato ulteriormente ribadito, relativamente agli accessi in tecnologia R-LAN, nell'art. 6, comma 2, della delibera n. 183/03/CONS che dispone "L'operatore notificato nella fornitura dei servizi regolamentati quali l'accesso disaggregato alla rete locale o servizi *wholesale* con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN."

L'Autorità ritiene pertanto che non possano essere applicate discriminazioni nell'utilizzo delle infrastrutture di accesso alla rete fissa dell'operatore con significativo potere di mercato.

1.5. Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore

Telecom Italia, nella pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2003 relativa al servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore, ha omesso di indicare quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera d, sub 1, relativamente alle condizioni economiche del servizio di fatturazione (fissate al 2,9% del fatturato), rimandando a negoziazioni bilaterali tra Telecom Italia e gli operatori la definizione di un'unica quota percentuale per le voci di fatturazione e rischio di insolvenza, sulla base della specificità dei servizi offerti e degli oneri relativi, non ottemperando con ciò a quanto indicato nella delibera n. 2/03/CIR.

L'Autorità ritiene che, fatte salve le conseguenze derivanti dalla inottemperanza alle proprie disposizioni, Telecom Italia debba riformulare la propria offerta del servizio di fatturazione in linea con quanto precedentemente disposto con riferimento all'intero anno 2003.

In merito all'applicazione di quanto disposto all'art. 1, comma 1, lettera d, sub 3, della delibera n. 2/03/CIR, relativamente alle negoziazioni bilaterali per la copertura di eventuali oneri derivanti dalle perdite su credito tramite un sistema di conguagli periodici, nel corso del procedimento sono state ricevute alcune segnalazioni circa difficoltà oggettive riscontrate da alcuni operatori alternativi per avviare o concludere tali negoziazioni. In particolare è stato segnalato che, anche con riferimento all'anno 2002, Telecom Italia non avrebbe ancora messo a disposizione le informazioni sui livelli di insolvenza degli operatori necessarie per portare a temine gli accordi bilaterali.

Telecom Italia in sede di audizione ha evidenziato che i tavoli negoziali avviati con gli operatori potrebbero concludersi rapidamente individuando una percentuale unica, da applicare sul fatturato, comprensiva del 2,9% individuato dall'Autorità e di una restante parte legata alle perdite su crediti.

Al riguardo l'Autorità ritiene necessario da un lato sollecitare Telecom Italia a procedere senza indugio alle negoziazioni ai sensi e nei tempi previsti dal decreto del Ministro delle Comunicazioni 23 aprile 1998 "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" e dall'altro, sulla base del principio di trasparenza, richiedere a Telecom Italia di esporre agli operatori valorizzazioni economiche disaggregate che evidenzino separatamente il servizio di fatturazione dalle perdite su crediti, rimanendo fermo in particolare che il valore massimo per la quota di fatturazione è quello disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.

Relativamente ai prezzi che gli operatori titolari delle numerazioni – e quindi, ai sensi della delibera n. 1/00/CIR, titolari del relativo *pricing* – possono applicare alle proprie numerazioni non geografiche, sono state ricevute alcune segnalazioni che riguardano da una parte la coerenza del sistema a "griglia" introdotto da Telecom Italia nella propria Offerta di Riferimento e dall'altra le modalità e le condizioni attraverso le quali un operatore può richiedere la configurazione sulla rete di Telecom Italia di prezzi non inclusi nelle griglie proposte. In particolare, secondo gli operatori, Telecom Italia non riterrebbe applicabile il valore del 2,9% individuato dall'Autorità ai servizi configurati con prezzi al pubblico non inclusi nelle griglie esposte nell'Offerta di Riferimento.